



**PROVINCIA DI RAVENNA**  
**Medaglia d'Argento al Merito Civile**  
**SETTORE VIABILITA'**

**DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA**

**Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative del bando di gara  
e ne forma parte integrante e sostanziale**

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER  
ACCORDO QUADRO 2025-2028 - DM 101/2022  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE  
STRADALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA**

*Documento firmato digitalmente*

---

**Stazione Appaltante Provincia di Ravenna**  
Piazza Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna -  
Tel. 0544 258111 Fax 0544 258070 - C.F. e P. IVA 00356680397 - Codice AUSA: 0000159641  
Sito web: [www.provincia.ra.it](http://www.provincia.ra.it) - PEC: [provra@cert.provincia.ra.it](mailto:provra@cert.provincia.ra.it)



## Sommario

PREMESSE.....	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA .....	4
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE .....	4
1.2 DOTAZIONI TECNICHE .....	6
1.3 IDENTIFICAZIONE .....	7
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	8
2.1 DOCUMENTI DI GARA .....	8
2.2 CHIARIMENTI .....	9
2.3 COMUNICAZIONI .....	9
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI .....	10
3.1 DURATA.....	12
3.2 LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO (CATEGORIE E CLASSIFICHE).....	13
3.3 REVISIONE PREZZI.....	14
3.4 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE .....	14
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE .....	15
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE .....	16
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA .....	18
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE .....	18
6.2 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE .....	18
6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE .....	19
6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI .....	20
7. AVVALIMENTO.....	21
8. SUBAPPALTO .....	24
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE .....	25
10. GARANZIA PROVVISORIA, GARANZIA DEFINITIVA, POLIZZA ASSICURATIVA .....	27
10.1 GARANZIA PROVVISORIA.....	27
10.2 GARANZIA DEFINITIVA, POLIZZA ASSICURATIVA .....	30
11. SOPRALLUOGO.....	31
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	31
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	32
13.1 Regole per la presentazione dell'offerta.....	33
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	34

*Documento firmato digitalmente*



15.	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	36
15.1	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.....	37
15.2	DGUE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE .....	38
15.3	DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14.....	41
15.4	DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO .....	41
15.5	DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	41
15.6	(FACOLTATIVO) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPOSITAMENTE OSCURATA AI FINI DI QUANTO STABILITO AL PUNTO 31 DEL PRESENTE DISCIPLINARE .....	45
16	OFFERTA TECNICA .....	46
17	OFFERTA ECONOMICA .....	47
18	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	48
19	ELEMENTI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI .....	49
20	COEFFICIENTI QUALITATIVI.....	50
20.1	OFFERTA TECNICA.....	50
21	COEFFICIENTI TABELLARI/QUANTITATIVI .....	51
21.1	OFFERTA ECONOMICA – QUANTITATIVA .....	51
21.2	OFFERTA TECNICA – CRITERI TABELLARI.....	51
22	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	51
23	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	56
24	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA .....	56
25	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	57
26	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE .....	58
27	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	59
28	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO .....	60
29	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	62
30	CODICE DI COMPORTAMENTO.....	63
31	ACCESSO AGLI ATTI .....	63
32	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	64
33	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	65
34	ALTRE PRESCRIZIONI .....	65
35	ALLEGATI .....	65

*Documento firmato digitalmente*



## PREMESSE

Con **Determina del Dirigente del Settore Viabilità n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/2025**, questa Amministrazione ha deciso di affidare un **Accordo quadro avente ad oggetto: “DM 101/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA”**

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del **critério dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo** ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>

Il termine massimo di durata del presente procedimento è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'articolo 1, lettera a) dell'Allegato I.3 del Codice.

I luoghi di svolgimento dei lavori sono: Tutte le strade della Provincia di Ravenna così come meglio descritte nella Relazione Generale facente parte del Progetto di Accordo quadro.

CUI L00356680397202500001, L00356680397202500003, L00356680397202500007  
CUP J77H24000980001, J77H24000990001, J77H24001000001, J77H24001010001

**CIG (riportato nella pagina dedicata della Piattaforma Sater)**

**Il progetto di Accordo quadro è stato approvato con l'Atto del Presidente della Provincia n. 100 del 22/09/2025.**

Il Responsabile unico del progetto è, ai sensi dell'art. 15 del Codice, l'Ing. Paolo Nobile, nominato con Provvedimento del Dirigente del Settore Viabilità n. 1017 del 02/09/2025, successivamente integrato con Determina a contrarre n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, [pnobile@mail.provincia.ra.it](mailto:pnobile@mail.provincia.ra.it)

## 1. PIATTAFORMA TELEMATICA

### 1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

*Documento firmato digitalmente*

---

Stazione Appaltante Provincia di Ravenna  
Piazza Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna -  
Tel. 0544 258111 Fax 0544 258070 - C.F. e P. IVA 00356680397 - Codice AUSA: 0000159641  
Sito web: [www.provincia.ra.it](http://www.provincia.ra.it) - PEC: [provra@cert.provincia.ra.it](mailto:provra@cert.provincia.ra.it)



Ai sensi dell'articolo 25 del Codice la presente procedura è svolta attraverso una piattaforma di approvvigionamento digitale. La piattaforma di approvvigionamento digitale certificata utilizzata per la presente procedura di gara è gestita da Intercent - ER attraverso il Sistema per gli Acquisti telematici dell'Emilia - Romagna (in seguito SATER) accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> (in seguito: sito). Tramite il sito si accederà alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Il funzionamento della piattaforma SATER - Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna - avviene nel rispetto della legislazione vigente.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del Codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del Codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo di SATER.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel Regolamento del sistema.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità

*Documento firmato digitalmente*



dello stesso e del momento i cui si verifica, dandone tempestiva comunicazione sulla pagina del sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Il SATER garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

La piattaforma SATER è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento di SATER avvengono in conformità a quanto riportato nel Regolamento di utilizzo del sistema, disponibile all'indirizzo <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/sistema-acquisti-sater/regolamenti> che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte all'indirizzo [https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale\\_ic/](https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/) e raggiungibile anche tramite il portale dell'Agenzia Intercent-ER <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>.

## 1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle linee guida per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico.

Ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel Regolamento di utilizzo del sistema, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

*Documento firmato digitalmente*



- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'art. 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni) nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
    - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno di SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno di SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

### 1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

*Documento firmato digitalmente*



L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS) secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla piattaforma di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

**Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate tramite Call Center che risponde ai numeri 800 810 799 (rete fissa) e 089 9712796 (rete mobile e dall'estero), lun-ven, ore 9-13 e 14-18.**

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **2.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara;
- c) Documento di gara unico europeo (DGUE);
- d) **A1** Domanda di partecipazione;
- e) **A1.1** Dichiarazioni delle consorziate esecutrici indicate dal consorzi di cui all'articolo 64, comma 2, lettere b), c) e d);
- f) **A2** Dichiarazioni integrative del DGUE;
- g) **A3** Dichiarazioni personali dei soggetti di cui all'art.94, comma 3 e comma 4 del Codice;
- h) **A4** Dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione di associazione temporanea / consorzio / GEIE di riunione di imprese;
- i) **A5** Attestazione di avvalimento;
- j) **A6** Dichiarazioni per reti di imprese;
- k) **A7** Dichiarazione quote RTI costituito;
- l) **A9** Stato di famiglia per antimafia;
- m) Modello dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
- n) Modello di attestazione di avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo;

*Documento firmato digitalmente*



- o) Protocollo d'intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici approvato con Atto del Presidente della Provincia n. 55 del 10 giugno 2020;
- p) Elaborati di progetto;
- q) Allegato A FAC\_SIMILE SUB CRITERIO A.1 - Capacità dell'impresa di eseguire più cantieri in contemporanea;
- r) Allegato B FAC\_SIMILE SUB CRITERIO A.2- Esperienza professionale;
- s) Allegato C FAC\_SIMILE SUB CRITERIO B.2- Sistemi di controllo;
- t) istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa accessibili ai seguenti indirizzi <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide> <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/sistema-acquisti-sater/regolamenti>

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <http://www.provincia.ra.it/bandigara> e sulla Piattaforma al seguente link: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>.

## 2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante il SATER, previa registrazione, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide> da inoltrare entro il termine indicato sul sito. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88, comma 3 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite SATER e con la pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, nella sezione "Bandi aperti" dedicata alla presente procedura. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

**Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.**

**NON SONO DUNQUE AMMESSI CHIARIMENTI TELEFONICI.**

## 2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli

*Documento firmato digitalmente*



articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione è recapitata, nei modi sopra indicati, a tutti gli operatori economici che partecipano a raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, indipendentemente dalla qualifica posseduta.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto non è suddiviso in lotti in quanto si tratta di interventi di natura manutentiva (ordinaria e straordinaria) non prevedibili temporalmente e/o sul territorio, che possono avere una valenza di urgenza a seguito degli eventi franosi ed alluvionali degli anni 2023 e 2024 e che per tipologia di interventi risentono inevitabilmente anche della necessità di interventi a posteriori in capo ad altri Enti che stanno operando per la messa in sicurezza idraulica del territorio provinciale.

L'appalto ha il seguente oggetto: "ACCORDO QUADRO 2025-2028 - DM 101/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA.

Tali lavori sono meglio identificati e quantificati nel Capitolato Speciale d'Appalto, nell'Elenco Prezzi e, in generale, in tutti gli elaborati costituenti il progetto esecutivo.

Come meglio specificato nell'art.2 del Capitolato Speciale d'Appalto, **l'importo complessivo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 14 comma 4 del Codice, ammonta ad euro 8.453.400,00** così come meglio riepilogato:

- Euro 8.370.000,00 quali lavori a misura soggetti al ribasso d'asta;
- Euro 83.400,00 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

**L'importo a base di gara soggetto a ribasso d'asta è pari a euro 8.370.000,00 al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge.**

*Documento firmato digitalmente*



Tabella 1

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	ACCORDO QUADRO 2025-2028 - DM 101/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA	45233141-9	P	8.370.000,00
A) Importo a base di gara				8.370.000,00
B) Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso				83.400,00
A) + B) Importo complessivo				8.453.400,00

Ai sensi di quanto indicato dall'art. 41 comma 14 del Codice, l'importo posto a base di gara ribassabile comprende il costo della manodopera che ammonta a euro 1.152.549,00 pari al 13,77% dell'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta e individuato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 41, comma 13 del Codice.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali e contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2 del Codice, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: EDILE INDUSTRIA (CNEL F012 – F014 - F018).

Gli operatori economici che applicheranno un contratto collettivo nazionale di lavoro diverso da quello indicato nel presente disciplinare dovranno dichiarare l'equivalenza delle tutele del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato così come stabilito dall'art. 11 comma 3 del Codice così come modificato dal D.lgs. n. 209 del 31/12/2024.

L'importo complessivo è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

**L'appalto è finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 101 del 26 aprile 2022 – “Ripartizione delle risorse, per le annualità dal 2025 al 2029, per le strade delle province e delle città metropolitane. Integrazione al decreto 19 marzo 2020,**

*Documento firmato digitalmente*



relativo a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 154 del 4 luglio 2022 Programma quinquennale 2025-2029”

Le modalità di calcolo della base d’asta sono dettagliate nell’elaborato progettuale denominato “CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PARTE GENERALE”

Si precisa che la responsabilità della produzione/detenzione di rifiuti speciali eventuali, che dovessero prodursi nell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, rimane totalmente a carico dell’appaltatore. In particolare, rimangono in capo all’appaltatore non solo le operazioni di recupero, trasporto e corretto smaltimento degli eventuali rifiuti prodotti, ma anche gli adempimenti amministrativi, ma anche gli adempimenti amministrativi attribuiti dal D.Lgs. 152/2006 al produttore/detentore. La stazione appaltante declina ogni responsabilità derivante dal mancato rispetto da parte dell’appaltatore della normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti e precisa che le previsioni di cui al presente punto sono inserite nel capitolato speciale d’appalto.

Nell’ambito delle lavorazioni oggetto del presente appalto sono o potrebbero essere presenti alcune delle attività riconducibili a quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’art. 1, comma 53 della legge 190/2012 quali:

- l’estrazione, la fornitura ed il trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto terzi;
- guardiania dei cantieri;
- servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti;

La realizzazione delle stesse deve quindi essere effettuata da operatori iscritti alla white list di cui al comma 52 del medesimo articolo (DPCM 18/04/2013).

### 3.1 DURATA

I singoli contratti attuativi saranno stipulati successivamente alla stipula del contratto di accordo quadro.

*Documento firmato digitalmente*



La durata dell'Accordo Quadro è fissata nel termine massimo di 4 (quattro) anni, periodo dal 2025 al 2028.

Per durata dell'accordo quadro si intende il termine di utilizzo dell'accordo medesimo e, quindi, di adesione mediante stipulazione dei contratti attuativi ai sensi di quanto stabilito all'art.4 del capitolato speciale d'appalto.

### 3.2 LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO (CATEGORIE E CLASSIFICHE)

Si riepilogano di seguito le lavorazioni di cui si compone l'intervento con le relative categorie e classifiche ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4 dell'allegato II.12 al Codice, ed ai sensi della Tabella A dell'allegato II.12 al Codice:

Tabella 2

LAVORAZIONE	CATEGORIA	IMPORTO	% sull'importo totale a base di gara	INDICAZIONI SPECIALI AI FINI DELLA GARA			
				Prevalente o scorporabile	Qualificazione obbligatoria	Subappaltabile (si/no)	
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane...	OG3	8.453.400,00	100,00	Prevalente	SI	SI	Nel limite complessivo del 49,9 % delle lavorazioni della categoria prevalente
<b>TOTALE PRESTAZIONI OBBLIGATORIE COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA E COSTI PER LA MANODOPERA</b>		8.453.400,00	100,00				

In base a quanto indicato nel Capitolato Speciale d'appalto, le lavorazioni di cui si compone l'intervento appartengono alla **categoria prevalente OG3 con classifica VI**

**Non sono presenti opere scorporabili.**

*Documento firmato digitalmente*



**Sul possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico - professionale si rimanda al successivo punto 6.2. Per i requisiti di qualificazione si applica l'Allegato II.12 al Codice.**

### **3.3 REVISIONE PREZZI**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

L'eventuale revisione dei prezzi di contratto potrà essere riconosciuta nei termini di cui all'art. 60 del Codice nel testo vigente all'entrata in vigore del D.lgs. n. 209 del 31/12/2024 nelle more dell'adozione del provvedimento del Ministero dell'Infrastrutture e dei trasporti previsto nello stesso articolo 60 e all'art. 26 del Capitolato speciale.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

### **3.4 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE**

Ai sensi dell'art.15 del Capitolato speciale le modifiche e varianti in corso d'opera sono ammesse esclusivamente quando ricorra uno dei motivi previsti dall'art. 120 del Codice.

Qualora, dopo la sottoscrizione del singolo contratto applicativo, si renda necessario, in corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del medesimo contratto applicativo, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In questo caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

**Il valore globale stimato dell'appalto, comprensivo del quinto d'obbligo, è pari ad € 10.144.080,00 al netto di Iva**  
così suddiviso:

Importo complessivo	€ 8.453.400,00
importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 1.690.680,00
<b>Valore globale stimato</b>	<b>€ 10.144.080,00</b>

*Documento firmato digitalmente*



#### **4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 del Codice così come modificato dal D.lgs. n. 209 del 31/12/2024 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

**E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile ai sensi dell'articolo 67 comma 7 del Codice così come modificato dal D.lgs. n. 209 del 31/12/2024.**

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate **è escluso** nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un **unico centro decisionale** a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro un termine non superiore a 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà prevista all'art. 97 del Codice.

*Documento firmato digitalmente*



Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dagli articoli 94 e 95 del Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: **FVOE**), fatto salvo quanto previsto nell'articolo 25.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 35 comma 5 bis del Codice, nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196

*Documento firmato digitalmente*



Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 67 comma 3 del Codice così come modificato dal D.lgs. n. 209 del 31/12/2024.

### **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. **self cleaning**) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del **self-cleaning** l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **Altre cause di esclusione**

*Documento firmato digitalmente*



Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici che eseguiranno le prestazioni di cui all'art. 1 comma 53 della Legge 190/2012 (attività che sono o potrebbero essere presenti nel presente appalto) devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

## 6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei punti 6.1 e 6.2.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al **FVOE**, fatto salvo quanto previsto nell'art. 25 del Codice.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel **FVOE** i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

### 6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il **FVOE** e/o consultazione della **banca dati Telemaco** per gli operatori stabiliti in Italia. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale, la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 200, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

### 6.2 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

- a) Per quanto riguarda la **categoria prevalente OG 3**

*Documento firmato digitalmente*



- si richiede il possesso di attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti ai sensi dell'allegato II.12 del Codice la qualificazione nella categoria **OG 3 con classifica VI**. Si puntualizza che, trattandosi di categoria prevalente non è ammesso il subappalto qualificatorio.

**Si precisa che:**

- la certificazione SOA dovrà essere, a pena di esclusione, in corso di validità, fatto salvo quanto previsto all'art. 16, comma 5 dell'allegato II.12 al Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA;
- le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 17, comma 1 dell'allegato II.12 al Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta.

Ai sensi dell'art. 70, co. 4, lett. e) del Codice, sono considerate inammissibili le offerte presentate da offerenti che non hanno la qualificazione necessaria.

### **6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

#### **Requisiti di idoneità professionale**

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
  - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

#### **Requisito di qualificazione**

*Documento firmato digitalmente*



- a) Il requisito di cui al punto 6.2 relativo al possesso dell'attestazione SOA, fermo il principio secondo cui la suddivisione delle quote di esecuzione tra le imprese facenti parte del raggruppamento deve essere effettuata entro il limite dei requisiti di partecipazione posseduti da ciascuna, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.

Il raggruppamento deve comunque possedere i requisiti nella stessa misura richiesta per l'impresa singola ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, comma 11 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 30 comma 2 dell'Allegato II.12 al Codice le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Ai sensi dell'articolo 30 comma 4 dell'Allegato II.12 al Codice se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al punto 6.2, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel presente Disciplinare di gara, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

#### **6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI**

##### **Requisiti di idoneità professionale**

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e da ciascuna impresa consorziata indicata come esecutrice delle prestazioni oggetto dell'appalto.

##### **Requisito di qualificazione**

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono ai sensi di quanto stabilito all'articolo 67 comma 5 del Codice così come modificato dal D.lgs. n. 209 del 31/12/2024.

Il requisito relativo al possesso dell'attestazione SOA deve essere quindi soddisfatto dal consorzio medesimo.

*Documento firmato digitalmente*



Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, il requisito di qualificazione è computato cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduto dalle singole consorziate, laddove il consorzio esegue i lavori esclusivamente con propria struttura; **nel caso in cui il consorzio esegua i lavori tramite le consorziate indicate in sede di gara, il requisito di qualificazione deve essere posseduto e comprovato da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento, (si rimanda al punto 7 “Avvalimento” del presente disciplinare), ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 67, comma 1 del Codice così come modificato dal D.lgs. n. 209 del 31/12/2024.**

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) è tenuto anch'esso ad indicare, in sede di offerta le consorziate per le quali concorre.

**Ai fini della validità, si precisa che l'attestazione SOA del consorzio stabile deve avere una data di “scadenza intermedia” in corso di validità. Pertanto, i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA, entro la data di scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta, l'adeguamento del proprio attestato.**

**Il concorrente dovrà, in tal caso, allegare alla documentazione di gara, l'adeguata prova documentale della richiesta.**

## **7. AVVALIMENTO**

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 104, comma 1, del Codice, il concorrente **può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione** di cui al punto 6.2 **e/o per migliorare l'offerta.**

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

*Documento firmato digitalmente*



Ai sensi dell'art. 104, comma 12 del Codice, nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

**Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.**

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso della relativa qualificazione solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale qualificazione è richiesta. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

**L'ausiliario deve:**

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

Nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato a dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale il concorrente allega il contratto di avvalimento nonché le dichiarazioni dell'ausiliario all'interno della "Busta amministrativa".

Nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare la propria offerta, il contratto di avvalimento e le dichiarazioni dell'ausiliario dovranno essere allegati all'interno della "Busta tecnica".

*Documento firmato digitalmente*



Nel caso in cui il contratto di avvalimento per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e quello finalizzato a migliorare la propria offerta coincidano, il medesimo contratto dovrà essere caricato sia all'interno della "Busta amministrativa" sia all'interno della "Busta tecnica".

**N.B. Saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento per i quali non risulta possibile l'individuazione dei mezzi e del personale messi a disposizione; in particolare saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento che, con riferimento ai requisiti prestati, recano clausole generiche quali ad esempio *"Si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente o si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto"***

**Poiché l'art. 104 comma 1 del Codice sancisce la nullità dei contratti di avvalimento che non contengono la specificazione delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, per tali carenze non è ammesso il soccorso istruttorio e il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.**

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro un termine non superiore a dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

**Ai sensi dell'art. 104, co. 1, del Codice, è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie (cd. "avvalimento plurimo").**

**Nel caso di avvalimento, trovano applicazione le prescrizioni di cui all'art. 104 del Codice, oltre a quanto previsto nel presente disciplinare**

*Documento firmato digitalmente*



In caso di r.t.i./consorzi ordinari di concorrenti, l'avvalimento da parte di una delle imprese del r.t.i./consorzio a favore di altra impresa del medesimo r.t.i./consorzio, può avvenire solo nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 104 Codice e del presente Disciplinare di gara e a condizione che l'impresa ausiliaria utilizzi per tale avvalimento solo la parte del proprio requisito eccedente rispetto a quella che gli è stata necessaria per qualificarsi come componente di quel r.t.i./consorzi.

L'operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria devono adempiere agli oneri documentali e dichiarativi – ivi inclusa la produzione del contratto di avvalimento - prescritti dall'art. 104 d.lgs. 33/2023, mediante l'utilizzo dell'apposita sezione del DGUE e dell'allegato A5. In caso di mancata allegazione del contratto dovuta a mera dimenticanza è ammesso il ricorso al soccorso istruttorio con onere del concorrente di dimostrare che il contratto era già stato sottoscritto alla data di presentazione dell'offerta; la mancata sottoscrizione del contratto di avvalimento prima della presentazione dell'offerta è invece causa di esclusione.

## 8. SUBAPPALTO

Si applica l'art. 119 del Codice così come modificato dal D.lgs. n. 209 del 31/12/2024.

**Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo nel rispetto del limite del 49,9% delle lavorazioni relative alla categoria prevalente così come previsto dall'art. 119, comma 1 Codice.**

**Ove l'operatore economico intenda utilizzare la facoltà di subappaltare parte dei lavori, deve dichiarare, in sede di partecipazione alla gara, nel DGUE e nella Domanda di partecipazione, debitamente sottoscritte dal titolare/legale rappresentante o dal procuratore speciale dell'operatore economico concorrente, la volontà di ricorrere al subappalto.**

**Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio costituiti o costituendi, ovvero di aggregazione di imprese di rete, la dichiarazione sopra richiesta viene resa dall'impresa mandataria o che rivestirà tale ruolo, o dall'organo comune nelle "reti" che ne sono provviste.**

**La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra farà decadere il diritto per l'aggiudicatario di richiedere successivamente l'autorizzazione al subappalto**

*Documento firmato digitalmente*



**I contratti di subappalto sono stipulati in misura non inferiore al venti per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese ai sensi di quanto stabilito dall'art. 119 comma 2 del Codice così come modificato dal D.lgs. n. 209 del 31/12/2024.**

Relativamente ai contratti di subappalto e ai subcontratti operano nei confronti dell'impresa esecutrice subappaltante e de/i subappaltore/i le prescrizioni e gli obblighi di cui alla legge 136/2010 e di cui all'articolo 119 comma 2 bis e comma 12 del Codice così come modificato dal D.lgs. n. 209 del 31/12/2024

**I subappaltatori o i subcontraenti che eseguiranno una o più delle attività di cui all'art. 1, comma 53 della legge 190/2015 [c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania di cantieri; i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti;] dovranno essere obbligatoriamente iscritti negli appositi elenchi (white list) di cui al comma 52 dell'art. 1 della città legge 190/2012.**

Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del Codice e dell'articolo 47 del Capitolato speciale, le prestazioni oggetto del contratto di appalto, pur sub appaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (c.d. subappalto a cascata) in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura e della complessità delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere.

Ai sensi dell'art. 119 comma 12 del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle della categoria prevalente o della categoria scorporabile.

**L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.**

## **9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE**

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

*Documento firmato digitalmente*



Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile e di occupazione femminile.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'operatore economico dichiara nella domanda di partecipazione di impegnarsi a adempiere agli impegni predetti. La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

Per l'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'articolo 113 del Codice, è richiesto che l'operatore economico dichiari di accettare, in sede di presentazione dell'offerta, nell'ipotesi i risultati aggiudicatario i seguenti requisiti particolari per l'esecuzione del contratto ed in particolare che:

- è facoltà della stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla esecuzione del contratto ai sensi del combinato disposto dell'art. 17 commi 8 e 9 e dell'art. 50, comma 6 del Codice;
- nell'ambito delle lavorazioni oggetto del presente appalto sono o potrebbero essere presenti attività riconducibili a quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 1, comma 53 della legge 190/2021 quali:
  - l'estrazione, la fornitura ed il trasporto di terra e materiali inerti;
  - confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

*Documento firmato digitalmente*



- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto terzi;
- guardiania di cantiere;
- servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti;

La realizzazione delle stesse deve quindi essere effettuata da operatori iscritti alla white list di cui al comma 52 del medesimo articolo (DPCM 18/04/2013).

- la responsabilità della produzione/detenzione di rifiuti speciali eventuali, che dovessero prodursi nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, rimane totalmente a carico dell'appaltatore. In particolare, rimangono in capo all'appaltatore non solo le operazioni di recupero, trasporto e corretto smaltimento degli eventuali rifiuti prodotti, ma anche gli adempimenti amministrativi, ma anche gli adempimenti amministrativi attribuiti dal D.Lgs. 152/2006 al produttore/detentore. La stazione appaltante declina ogni responsabilità derivante dal mancato rispetto da parte dell'appaltatore della normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti e precisa che tale previsione è inserita nel Capitolato Speciale d'appalto.

## **10. GARANZIA PROVVISORIA, GARANZIA DEFINITIVA, POLIZZA ASSICURATIVA**

### **10.1 GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari a € 169.068,00.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto il conto intestato alla Provincia di Ravenna, Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A., sede di Ravenna, Piazza G. Garibaldi n. 6 - IBAN n. IT44M0627013199T20990000007 indicando nella causale l'oggetto dell'appalto ed il relativo CIG. Il concorrente che intende costituire la garanzia provvisoria con le modalità di cui sopra dovrà caricare su SATER la ricevuta del versamento effettuato.

**La fideiussione può essere rilasciata:**

*Documento firmato digitalmente*



- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

*N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>*

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente o presso una piattaforma individuata dallo stesso, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia o un indirizzo PEC dedicato cui la Stazione appaltante invia la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità.

L'indirizzo internet o l'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche sono indicati dal garante nella documentazione contrattuale o, in mancanza, riportati dall'operatore economico nella domanda di partecipazione. La mancata indicazione è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Nel caso di utilizzo della verifica a mezzo PEC, l'operatore economico acquisisce l'impegno del garante a riscontrare le richieste pervenute dalla stazione appaltante nel termine massimo di cinque giorni lavorativi.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;

*Documento firmato digitalmente*



- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
  - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
  - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.**

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente, **oltre da chi sottoscrive l'offerta**, da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice, così come modificato dal D.lgs. n. 209 del 31/12/2024, l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
  - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- b. per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione;
- c. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- d. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:

*Documento firmato digitalmente*



- gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti, nel caso in cui la stazione appaltante sia abilitata ad effettuare le verifiche di veridicità sulle garanzie fideiussorie gestite tramite ricorso a piattaforme telematiche;
  - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente;
- e. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi che danno diritto alla riduzione tra quelle indicate all'allegato II.13 del codice inerenti al lavoro oggetto dell'appalto. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, così come modificato dal D.lgs. n. 209 del 31/12/2024, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 10.2 GARANZIA DEFINITIVA, POLIZZA ASSICURATIVA

Ai sensi dell'art. 117 del Codice, al momento della stipulazione dell'accordo quadro, l'appaltatore deve prestare garanzia fideiussoria degli obblighi assunti, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice, pari al 2% dell'importo dell'accordo. Alla stipula di ogni singolo contratto attuativo, l'appaltatore deve prestare garanzia fideiussoria degli obblighi assunti, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106, pari al 10% dell'importo del contratto attuativo. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. In caso di contratto attuativo di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'appaltatore deve prestare garanzia fideiussoria degli obblighi assunti, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 53, commi 4 e 4/bis, pari al 5% dell'importo del contratto attuativo. **La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione da parte della Provincia della cauzione presentata in sede di offerta.** La garanzia è progressivamente svincolata nei modi e nei tempi previsti dall'articolo 117 c.8 del D.Lgs 36/2023, al progredire della

*Documento firmato digitalmente*



stipula dei contratti attuativi e delle relative esecuzioni e collaudo. La garanzia fideiussoria deve permanere fino alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio o del certificato di Regolare Esecuzione dell'ultimo Contratto Attuativo, relativo al raggiungimento del plafond massimo o per scadenza del limite temporale di validità dell'accordo quadro. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, compreso il mancato o inesatto adempimento dei lavori e compresa la mancata sottoscrizione dei contratti attuativi. La Stazione Appaltante può valersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro disposta in danno dell'Appaltatore.

La stazione appaltante ha inoltre diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Inoltre, resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione anche per l'applicazione delle penali disposte a seguito di inadempienza agli obblighi contrattuali.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso di validità del presente accordo quadro, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

In caso di inadempimento alle obbligazioni del presente articolo l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro e i contratti attuativi, fermo restando il risarcimento del danno.

Qualora a seguito dell'accordo quadro non venga affidato alcun contratto applicativo il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato alla scadenza del termine finale presunto dell'accordo quadro. In tal ultimo caso, a titolo di risarcimento forfettario, al contraente dell'accordo quadro sarà rimborsato il solo costo sostenuto e comprovato per il mantenimento in corso di validità del deposito cauzionale medesimo.

Per ciascun contratto attuativo l'aggiudicatario dovrà stipulare anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, si veda art. 44 del Capitolato speciale d'appalto.

## **11. SOPRALLUOGO**

Ai fini della presentazione dell'offerta, **NON è PREVISTA OBBLIGATORIAMENTE** alcuna visita ai luoghi.

## **12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo indicato nella tabella sottostante, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE

*Documento firmato digitalmente*



prima della valutazione dell'offerta. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione tramite inserimento nel FVOE della ricevuta di avvenuto pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **220,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE prima della valutazione dell'offerta. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione tramite inserimento nel FVOE della ricevuta di avvenuto pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

*N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>  
L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.*

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266 del 23 dicembre 2005.

**I concorrenti dovranno comunque allegare, all'interno della documentazione amministrativa, copia della ricevuta relativa al pagamento del contributo ANAC.**

### **13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma SATER secondo le modalità specificate al punto 2 del presente Disciplinare di gara. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione

*Documento firmato digitalmente*



devono essere sottoscritte con firma digitale marcata temporalmente o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 12.00 del giorno 10/11/2025 a pena di esclusione.**

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di **20 MB** per singolo file.

### **13.1 Regole per la presentazione dell'offerta**

L' **OFFERTA** è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa;**
- B – **Offerta tecnica**
- C – **Offerta economica**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. **La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.**

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

*Documento firmato digitalmente*



Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata all'indirizzo PEC indicato in sede di registrazione.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

Tutta la documentazione da produrre, mediante inserimento nel Fascicolo virtuale deve essere in lingua italiana

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

#### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione alla presente procedura di gara e con il Documento di Gara Unico Europeo possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Non possono essere sanate le carenze della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

*Documento firmato digitalmente*



- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta, risultante dall'opposizione della marca temporale;
- la mancata indicazione nel contratto di avalimento delle risorse umane messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria è sanabile;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- l'omesso impegno dell'operatore economico, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'art. 9 del presente disciplinare non è sanabile;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999, e per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'art. 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per le presentazioni delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'art. 9 del presente Disciplinare;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno a garantire, in caso di aggiudicazione del contratto le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, di cui all'articolo 9 del presente bando;
- è sanabile la mancata allegazione alla domanda di partecipazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

*Documento firmato digitalmente*



In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla Stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

**NOTA BENE: l'istituto del soccorso istruttorio non può essere utilizzato per l'acquisizione, in gara, di un requisito di partecipazione mancante alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Pertanto sarà disposta l'esclusione del concorrente che, entro il termine perentorio per la presentazione dell'offerta, non possieda i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.**

L'Amministrazione aggiudicatrice, al di fuori dei casi di cui sopra e nel rispetto del principio di *par condicio* tra tutti gli operatori economici concorrenti, può richiedere, anche entro un termine perentorio, chiarimenti in merito ai documenti ed alle dichiarazioni presentate in sede di offerta, compresi i provvedimenti di qualsiasi natura, nel loro testo integrale, riportati dai concorrenti o ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini di una valutazione della sussistenza dei requisiti di partecipazione. In assenza di riscontro, l'Amministrazione si determinerà in base ai soli elementi in suo possesso.

## 15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma SATER per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione di cui al punto 15.1 (Allegato A1);
- 2) DGUE e dichiarazioni integrative di cui al punto 15.2 (Allegati A2. **(eventuale)** A3, **(eventuale)** A1.1)
- 3) **(eventuale)** procura;
- 4) **(eventuale)** documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.4 (Allegato A5);
- 5) **(eventuale)** documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.5 (Allegati A4, A6, ed A7);
- 6) **A9** Stato di famiglia per antimafia;
- 7) contributo Anac;
- 8) certificazione SOA
- 9) modello dichiarazione sostitutiva;

*Documento firmato digitalmente*



- 10) attestazione assolvimento imposta di bollo;
- 11) garanzia provvisoria;
- 12) **(eventuale)** documentazione a comprova della riduzione della garanzia;
- 13) **(eventuale)** elenco soci dal quale evincere che la consorziata esecutrice nominata sia socia del consorzio
- 14) **(eventuale)** in caso di indicazione di un diverso CCNL da quello riportato al punto 3) dichiarazione di equivalenza delle tutele ed eventuale documentazione probatoria;
- 15) **(eventuale)** Documentazione amministrativa, appositamente oscurata ai fini di quanto stabilito al punto 31 del presente disciplinare;
- 16) **(eventuale)** altra documentazione indicata nella domanda di partecipazione

### **15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

**La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'Allegato A1, è compilata online sulla Piattaforma ed è da bollare ai sensi di legge.**

Il predetto allegato, contenente tutte le dichiarazioni che il concorrente deve rendere, è sottoscritto ai sensi del d.lgs. N 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

**Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, che individuino la consorziata esecutrice, la stessa è tenuta presentare le DICHIARAZIONI di cui al modello Allegato A1.1.**

*Documento firmato digitalmente*



La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Relativamente all'assolvimento dell'imposta di bollo, del valore di € 16,00, l'operatore economico potrà procedere alternativamente:

- **tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate**

Oppure

- tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento;

Oppure

- **mediante pagamento della marca da bollo digitale tramite il servizio pagoPA come da istruzioni al link <https://www.provincia.ra.it/Servizi/Pagamento-on-line-pagoPA>**

In ogni caso il concorrente dovrà caricare nel portale SATER la ricevuta di pagamento elettronico (copia scansionata del MOD. F24 quietanzato e relativa ricevuta di addebito rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o della ricevuta di pagamento del bollo digitale tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o pagoPA senza necessità di sottoscrizione digitale) ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno del MOD. di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

**In caso di raggruppamenti di imprese l'imposta di bollo da pagare è una sola per l'intero raggruppamento.**

## 15.2 DGUE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Con il DGUE messo a disposizione dalla Stazione Appaltante tramite la piattaforma SATER, e l'Allegato A2 "Dichiarazioni Integrative" l'operatore economico dichiara di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale.

*Documento firmato digitalmente*



Il DGUE presente su SATER, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della "Documentazione amministrativa".

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 e al comma 4 (i cui dati identificativi sono richiesti all'interno dell'allegato A2)

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente. (i cui dati identificativi sono richiesti all'interno dell'allegato A2).

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione (non automatica) di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

**Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, che individuino la consorziata esecutrice, la stessa è tenuta presentare le DICHIARAZIONI di cui al modello Allegato A1.1.**

Il Documento di Gara Unico Europeo deve essere presentato:

- nel caso di partecipazione con le forme previste **dall'art. 65, co. 2, lett. e), f), g) ed h)** del Codice (RTI

*Documento firmato digitalmente*



**costituiti o costituendi, consorzi ordinari, aggregazioni tra le imprese di rete, GEIE) per ciascuno degli operatori economici facenti parte del RTI, consorzio, rete o GEIE, deve essere presentato un DGUE distinto, compilato separatamente nelle parti da II a IV, debitamente sottoscritto digitalmente o accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore in caso di firma autografa.**

- Nel caso di partecipazione di consorzi di cui **all' art. 65, co. 2, lett. b), c) e d) del Codice, deve essere presentato un DGUE distinto sia dal consorzio sia da ognuna delle consorziate esecutrici indicate nonché dalle consorziate che prestano i requisiti, compilato separatamente nelle sezioni A e B della Parte II e nelle parti III, IV e VI, debitamente sottoscritto digitalmente o accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore in caso di firma autografa.**
- Nel caso di **avvalimento, deve essere presentato un DGUE distinto da ognuna delle ausiliarie indicate, compilato nelle sezioni A e B della Parte II e nelle parti III e VI, debitamente sottoscritto digitalmente o accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrittore in caso di firma autografa.**

**Con riferimento al DGUE si precisa inoltre che:**

- i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d) Codice **allegano l'elenco delle consorziate** e sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; la partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente **determina l'esclusione** del medesimo se sussistono rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà prevista all'art. 97 del Codice;

Gli operatori economici concorrenti devono altresì rendere:

- **le dichiarazioni integrative del DGUE, di cui all'allegato A2**, con le quali il concorrente dichiara che l'operatore economico che si rappresenta, non incorre in alcuna delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, sia con riferimento a quelle direttamente imputabili all'operatore economico stesso, sia con riferimento a quelle imputabili alle persone fisiche che rivestono ruoli/cariche dell'art. 94, comma 3 e comma 4, del Codice e dichiara, altresì, i nominativi e le generalità dei soggetti di cui allo stesso art. 94, comma 3 e comma 4. Si precisa che tali dichiarazioni in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e/o di cooptazione e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alle presente procedura in forma congiunta; nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- **(eventuale)** le dichiarazioni personali, di cui all'art. 94, commi 1, 2 e 5 lettera b) del Codice, che possono essere rese personalmente dai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 e comma 4, del Codice, qualora non siano rese dal legale rappresentante del concorrente nel DGUE, utilizzando preferibilmente **l'allegato A3**;

*Documento firmato digitalmente*



### **15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14**

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

### **15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

Ove l'operatore economico concorrente si avvalga di impresa ausiliaria, l'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni previste dall'art. 104 del Codice, sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE e compilando preferibilmente il modello **allegato A5**

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la dichiarazione di avvalimento contenuta nel predetto Allegato A5;
- 3) il contratto di avvalimento prodotto in originale o copia autentica;

In caso di mancata allegazione del contratto dovuta a mera dimenticanza è ammesso il ricorso al soccorso istruttorio con onere del concorrente di dimostrare che il contratto era già stato sottoscritto alla data di presentazione dell'offerta. La mancata sottoscrizione del contratto di avvalimento prima della presentazione dell'offerta è invece causa di esclusione. Il contratto deve contenere A PENA DI NULLITA', la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria: (NOTA BENE: l'indicazione generica delle risorse e dei mezzi è causa di esclusione dalla gara)

### **15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

#### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

*Documento firmato digitalmente*



- dichiarazioni relative alla percentuale di partecipazione al raggruppamento e della percentuale dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, conformemente all' **Allegato A7**, salvo che tali indicazioni non risultino già dal contenuto dell'atto costitutivo o del mandato rilasciato alla capogruppo del r.t.i.

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;  
- dichiarazione relative alla percentuale di partecipazione al raggruppamento e della percentuale dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici consorziati, conformemente all' **Allegato A7**, salvo che tali indicazioni non risultino già dal contenuto dell'atto costitutivo o del mandato rilasciato alla capogruppo del r.t.i.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazioni rese da ciascun concorrente utilizzando preferibilmente l' **Allegato A4**, attestanti:

- a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. la percentuale di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa raggruppata o consorziata nonché le quote percentuali di esecuzione dei lavori di ciascuna impresa raggruppata o consorziata corrispondenti alla qualificazione posseduta.

Nel caso di **aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete**:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica e non ha i requisiti del consorzio stabile, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n.5/2009, vengono prodotti:

1. **copia autentica del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale (da ora in avanti "CAD") con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
2. **dichiarazione** (sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune) che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);
3. **dichiarazione** che indichi la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e la percentuale dei lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete;

Nel caso in cui la rete sia dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica ed ha i requisiti del consorzio stabile, non deve presentare la dichiarazione di cui al punto 3.

*Documento firmato digitalmente*



- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.l. n.5/2009, vengono prodotti:

1. **copia autentica del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, **recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario della percentuale di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e la percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete;

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, **il mandato nel contratto di rete** non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato **nella forma della scrittura privata autenticata**, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

*ovvero*

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

1. **copia autentica del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il **mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della percentuale di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, e la percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete;

*ovvero*

2. **copia autentica del contratto di rete** (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD), con allegate **le dichiarazioni**, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
  - c. la percentuale di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, e la percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete;

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, **il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata**, anche ai sensi

*Documento firmato digitalmente*



dell'art. 25 del CAD.

Le dichiarazioni di cui sopra vanno rese preferibilmente utilizzando apposita sezione dell'**allegato A6** (o autonoma dichiarazione). Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da **aggregazioni di imprese già aderenti al contratto di rete**:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del D.L. n.5/2009, l'**allegato A6**, devono essere sottoscritti dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del D.L. n.5/2009, l'**allegato A6**, devono essere sottoscritti dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'**allegato A6**, devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- d. nel caso di concorrenti costituiti da aggregazioni di imprese di rete dotate di organo comune con poteri di rappresentanza, le dichiarazioni di cui all'**allegato A6**, di cui sopra - ovvero le dichiarazioni contenenti le stesse attestazioni menzionate nel suddetto allegato – vengono sottoscritte dal legale rappresentante di tale organo.

Nel caso di concorrenti costituiti da aggregazioni di imprese di rete con organo comune sprovvisto di poteri di rappresentanza, o sprovviste di organo comune, le dichiarazioni di cui all' **allegato A6**, di cui sopra - ovvero le dichiarazioni contenenti le stesse attestazioni menzionate nel suddetto allegato – vengono sottoscritte dai legali rappresentanti di tutte le imprese retiste parte dell'aggregazione interessata all'appalto.

#### **Per i consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice**

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa, da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attraverso l'allegato A1.1, attestante:
  - a. di non partecipare a più di un consorzio stabile;
  - b. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati;
  - c. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme

*Documento firmato digitalmente*



associate, in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che si ricorresse all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

**(o, in alternativa)**

c. di partecipare in più di una forma, \_\_\_\_\_ [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

**Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice**

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;  
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attraverso l'allegato A1.1, attestante:

a) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati;

b) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che si è avvalso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

**(o, in alternativa)**

b. di partecipare in più di una forma, \_\_\_\_\_ [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

**(o, in alternativa)**

b. di avere prestatato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente \_\_\_\_\_ [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale.

**15.6 (FACOLTATIVO) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA APPOSITAMENTE OSCURATA AI FINI DI QUANTO STABILITO AL PUNTO 31 DEL PRESENTE DISCIPLINARE**

In base ai principi di leale collaborazione e massima fiducia e alla luce della necessità di minimizzare il trattamento dei dati sia in capo alla Stazione Appaltante ma anche in capo ai partecipanti stessi, si chiede di inserire all'interno della documentazione amministrativa un file zippato contenente tutta la documentazione già oscurata dei dati ultronei ed eccedenti rispetto alla finalità del trattamento, e nello specifico:

- i dati personali relativi alla residenza, codice fiscale, documenti di identità, firma olografa e dati sensibili anche di natura giudiziaria.

*Documento firmato digitalmente*



Si precisa in ogni caso che la richiesta di cui sopra rimane una mera facoltà del concorrente.

## 16 OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo accessibili dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide> a pena di esclusione.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) le dichiarazioni di offerta ed i documenti indicati nel punto 22 del presente disciplinare riferiti agli elementi di valutazione, da presentarsi con i contenuti e le modalità ivi indicate
- b) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;
- c) (eventuale) dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta tecnica coperti da riservatezza e una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata;

### Si precisa che:

- **la mancata presentazione nella busta "Offerta tecnica" delle predette relazioni descrittive, comporta l'attribuzione di un coefficiente pari a zero per ciascuna relazione mancante;**
- **non possono essere presentate proposte alternative tra loro, la cui scelta venga rimessa alla Commissione. In tal caso la proposta non sarà valutata per quel singolo criterio di valutazione e sarà attribuito il coefficiente pari a zero;**
- **nella documentazione che compone l'offerta tecnica non devono essere riportati elementi economici, oggetto di offerta economica pena l'esclusione;**
- **ai fini del rispetto della par condicio fra tutti i concorrenti, qualora un concorrente presenti le predette relazioni descrittive con un numero di facciate superiore a quello massimo consentito la commissione giudicatrice, ai fini delle valutazioni di cui al punto 18 prenderà in considerazione solo ed esclusivamente le facciate richieste dalla stazione appaltante e soprariportate, seguendo la numerazione progressiva che i concorrenti sono tenuti a riportare in ogni singola facciata. Pertanto, le facciate ulteriori a quella massima ammessa saranno stralciate ed i relativi contenuti non saranno in alcun modo presi in considerazione.**

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

*Documento firmato digitalmente*



Ai fini del rispetto della clausola sociale per le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate di cui al punto 9, il concorrente, si impegna, nella domanda di partecipazione, a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, nel caso sia aggiudicatario.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

## 17 OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce, la documentazione economica, nella Piattaforma SATER secondo le seguenti modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo accessibili dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>. L'offerta economica, firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) il ribasso percentuale unico offerto sull'importo a base di gara, al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali;

- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) la stima dei costi della manodopera ricompresi nel ribasso offerto.

Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, l'operatore economico può anticipare nell'offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazione e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

**La mancata indicazione del ribasso percentuale offerto e/o dei propri oneri aziendali e/o dei propri costi della manodopera comporteranno l'esclusione dell'offerta.**

Relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione, il Responsabile unico del progetto procede a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, comma 5, lettera d) del D.lgs. 36/2023 e successive modificazioni e precisamente verificherà se il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi, indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 41, comma 13 del d.lgs. 36/2023 e successive modificazioni.

*Documento firmato digitalmente*



Ai sensi dell'art. 70, co. 4, lett. f) del D.lgs. 36/2023 non sono ammesse offerte in aumento.

Non sono ammesse offerte in variante e/o in alternativa e/o per prestazioni diverse.

## 18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Nei successivi punti vengono illustrati i criteri di aggiudicazione e le modalità di valutazione delle offerte ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice.

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 del Codice.

L'elenco prezzi cui fare riferimento, come previsto dall'articolo 25 del Capitolato Speciale, è l'elenco prezzi regionale delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2342 del 23/12/2024 (disponibile al link: [https://territorio.regione.emilia-romagna.it/osservatorio/elenco\\_regionale\\_prezzi](https://territorio.regione.emilia-romagna.it/osservatorio/elenco_regionale_prezzi)) e Prezzario ANAS – Elenco prezzi vigenti per lavori di Nuove Costruzioni e Manutenzione Programmata in vigore nell'anno di riferimento. (disponibile al link: <https://www.stradeanas.it/it/elenco-prezzi>).

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata sulla base della seguente ripartizione:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

La valutazione delle offerte sarà effettuata da una commissione giudicatrice appositamente nominata.

La valutazione delle offerte avverrà calcolando un parametro numerico sia per l'offerta tecnica che per quella economica, secondo i valori indicati nei successivi punti; la somma di tali punteggi definirà un unico valore numerico riassuntivo sintetico della valutazione della singola offerta.

L'individuazione dell'offerta più vantaggiosa sarà dunque effettuata, in base a tale valore riassuntivo sintetico, a favore del Concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo (criteri quantitativi e criteri qualitativi) più alto

*Documento firmato digitalmente*



## 19 ELEMENTI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI

Critero	Sub Critero	Descrizione	Valutazione	Pmax
(A) Professionalità e capacità dell'impresa	A.1	Capacità dell'impresa di eseguire più cantieri in contemporanea	Tabellare	30
	A.2	Esperienza professionale	Qualitativa	16
	A.3	Certificazioni	Tabellare	4
(B) Qualità dell'esecuzione	B.1	Caratteristiche prodotti impiegati	Qualitativa	20
	B.2	Sistemi di controllo	Tabellare	10
(C) Offerta economica			Quantitativa	20
TOTALE A+B+C				100

Per individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa sarà utilizzato il metodo aggregativo - compensatore, con l'applicazione della seguente formula:

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i] + \sum m [V(a)_j]$$

dove:

**C(a)** = indice di valutazione dell'offerta (a);

**n** = numero totale dei requisiti qualitativi

$\sum n$  = sommatoria dei requisiti qualitativi

**W<sub>i</sub>** = peso o punteggio attribuito al requisito qualitativo (i);

**V(a)<sub>i</sub>** = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito qualitativo (i) variabile tra zero ed uno;

**m** = numero totale dei requisiti quantitativi/tabellari

$\sum n$  = sommatoria dei requisiti quantitativi/tabellari

**V(a)<sub>j</sub>** = punteggio assoluto della prestazione dell'offerta (a)

I coefficienti **V(a)** saranno determinati:

- per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura **tabellare/quantitativa** (di cui al **critero A1-A3-B2-C**) attraverso le formule indicata nei punti seguenti
- per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura **qualitativa**, (di cui al **critero A.2 - B.1**) attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati da ciascun commissario mediante il "**confronto a coppie**";

*Documento firmato digitalmente*



## 20 COEFFICIENTI QUALITATIVI

### 20.1 OFFERTA TECNICA

La determinazione dei coefficienti  $V(a)_i$  per quanto riguarda i criteri di valutazione di natura qualitativa è effettuato tramite il metodo del **confronto a coppie**.

I coefficienti  $V(a)_i$  sono determinati attraverso la trasformazione in coefficienti, variabili tra zero e uno, con approssimazione alla seconda cifra decimale, della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il “confronto a coppie”.

Nell’applicazione del metodo del confronto a coppie relativamente al criterio A.2 e B.1 ogni commissario, per ciascuno degli elementi di valutazione di natura qualitativa determina la propria preferenza fra ogni coppia di offerte come segue:

- preferenza massima: 6 punti
- preferenza grande: 5 punti
- preferenza media: 4 punti
- preferenza piccola: 3 punti
- preferenza minima: 2 punti
- parità: 1 punto

Per il-criterio, viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

	B	C	D	E	F	...	N
A							
B							
C							
D							
E							
...							
N-1							

*Documento firmato digitalmente*



Una volta terminato il confronto delle coppie, si sommano i punti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. La somma più alta viene riportata ad uno, proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate, trasformandole in coefficienti definitivi.

## 21 COEFFICIENTI TABELLARI/QUANTITATIVI

### 21.1 OFFERTA ECONOMICA – QUANTITATIVA

Il concorrente nella presentazione della propria offerta dovrà indicare il ribasso percentuale da applicare all'elenco prezzi posto a base di gara, con approssimazione alla seconda cifra decimale.

Il punteggio attribuito alle offerte economiche sarà calcolato tramite la seguente formula di proporzionalità inversa:

$$PE = \{ [BA - (R_{max} \times BA)] / [BA - (R_i \times BA)] \} \times PE_{max}$$

dove:

**PE** = Punteggio economico

**PE<sub>max</sub>** = Punteggio economico massimo

**BA** = Base d'asta

**R<sub>max</sub>** = ribasso dell'offerta più conveniente espresso in %

**R<sub>i</sub>** = ribasso dell'offerta i-esima in %

L'attribuzione del punteggio all'elemento economico avverrà in automatico sul sistema SITAR.

### 21.2 OFFERTA TECNICA – CRITERI TABELLARI

Nei punti seguenti vengono definite le modalità di attribuzione del punteggio di ogni singolo criterio tabellare facente parte dell'offerta tecnica.

## 22 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

I concorrenti avranno cura di presentare esclusivamente quanto richiesto. L'offerta dovrà essere composta di una **relazione di massimo 15 pagine (escluso il frontespizio)**, in formato A4, carattere Arial o Times New Roman, altezza carattere 12, interlinea singola, formato margini "Normale", **suddivisa in sezioni, una per ciascun criterio e sub**

*Documento firmato digitalmente*



**criterio.** Non saranno valutate le pagine successive a quelle richieste. Non fanno parte del conteggio l'eventuale frontespizio, l'indice e gli allegati richiesti a giustificativo dei criteri come sotto descritti. Ad ogni modo, alla relazione potranno essere allegati solo gli eventuali documenti richiesti e specificati nel singolo sub-criterio. La relazione e gli eventuali allegati dovranno essere sottoscritti digitalmente secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1.

### **SUB-CRITERIO A.1– Capacità dell'impresa di eseguire più cantieri in contemporanea MAX 30 PUNTI**

#### **Modalità di valutazione**

L'operatore economico si impegna a fornire una dichiarazione (vedi allegato A) vincolante che impegni il concorrente alla garanzia della contemporaneità di esecuzione di più "cantieri", fino comunque ad un massimo di 6 cantieri in contemporanea.

Viene comunque richiesto all'impresa esecutrice un numero minimo contemporaneo di cantieri pari a 2. Ai soli fini del presente criterio, un cantiere si intende ultimato con la dichiarazione di ultimazione lavori da parte del DL.

Ai fini della valutazione ed attribuzione del punteggio, per quanto riguarda la capacità di eseguire più cantieri in contemporanea, la Commissione valuterà le migliori offerte rispetto ai requisiti minimi del parco mezzi, per ogni cantiere, così come individuato nell'allegato A:

- n. 1 Vibrofinitrice;
- n. 1 Rullo;
- n. 1 Fresa;
- n. 1 Spazzatrice;
- n. 1 Spruzzatrice;
- n. 1 Escavatore;
- n. 1 Autocarro

che l'operatore economico possiede e la vetustà degli stessi. A tale scopo sarà presa in considerazione l'anno di immatricolazione rispetto alla data di pubblicazione del bando, dimostrabile dalla targhetta identificativa applicata sul mezzo o dal libretto di circolazione.

In relazione alla vetustà della macchina operatrice verrà applicato un coefficiente correttivo così come riportato nella tabella di cui all'allegato A.

In funzione del numero di cantieri contemporanei dichiarato (comunque in numero non superiore a 6) l'impresa dovrà compilare la tabella **in allegato A**, barrando con una "X" i campi richiesti. esempio se sono dichiarati 3 cantieri contemporanei dovranno essere inseriti 3 vibrofinitrici, 3 rulli, 3 frese, 3 spazzatrici, 3 cisterne, 3 escavatori e 3 autocarri.)

#### **Verifica delle offerte**

I mezzi considerati ai fini dell'attribuzione del punteggio premiante si intendono di proprietà o acquisiti in leasing oppure noleggiati dall'impresa (o dalle imprese del RTI).

*Documento firmato digitalmente*



L'effettiva disponibilità e vetustà dei mezzi dovrà essere riscontrabile dalla Commissione allegando alla relazione copia dei libretti di circolazione dei mezzi che l'appaltatore metterà a disposizione ed ogni altro documento comprovante la qualità e le caratteristiche dei mezzi e delle attrezzature a disposizione dell'impresa.

Il mancato completamento della tabella in merito al singolo mezzo comporterà l'assegnazione di punteggio 0 per l'intero cantiere.

Durante l'esecuzione dei lavori, in base ai contratti attuativi e ai cantieri contemporanei dichiarati, verranno eseguite verifiche sull'impiego delle macchine operatrici dichiarate.

In caso di singolo cantiere o di cantieri simultanei, ai fini della verifica di quanto dichiarato dovranno essere impiegati per primi i singoli mezzi che hanno contribuito a far ottenere il punteggio più alto. (es. se vengono dichiarati 3 cantieri contemporanei e quindi 3 diverse frese ciascuna con punteggio 1, 0,8 e 0,5, in caso di affidamento di 2 cantieri contemporanei dovranno essere impiegate le frese che hanno contribuito a far ottenere il punteggio di 1 e di 0,8).

### **SUB-CRITERIO A.2 Esperienza lavorativa MAX 16 PUNTI**

#### **Modalità di valutazione**

Si intende premiare l'impresa esecutrice o le imprese del RTI che garantisca la presenza in cantiere di personale con significativa esperienza lavorativa (ovvero esperienza inferiore a 5 anni, fra 10 e 15 anni e superiore a 15 anni)

L'anzianità ed esperienza lavorativa della squadra tipo minima, per cantiere, così come riportata nell'allegato B:

- n. 1 Capo cantiere;
- n. 2 Operai specializzati;
- n. 2 Operai qualificati;
- n. 4 Operai comuni

può essere stata maturata anche in precedenti e diversi rapporti di lavoro e dovrà comunque essere riferita a rapporti contrattuali (a tempo indeterminato, determinato, o altra forma contrattuale prevista ai sensi di legge) nel settore delle infrastrutture viabilità/edilizia.

A tal fine sono considerati i dipendenti dell'impresa offerente o delle imprese del RTI già in organico alla data di presentazione dell'offerta.

In sede di offerta il Concorrente dovrà indicare la composizione della squadra tipo nella tabella di cui all'**allegato B** in funzione del numero di cantieri contemporanei dichiarati nel criterio A.1.

#### **Verifica delle offerte**

Si rimanda al punto 20.1

### **SUB-CRITERIO A.3 Certificazioni MAX 4 PUNTI**

#### **Modalità di valutazione**

Con il seguente criterio l'impresa dovrà dimostrare il possesso di certificazioni volontarie ottenute quali:

*Documento firmato digitalmente*



CERTIFICAZIONE	PUNTI
Sistema di Gestione per la Sicurezza Stradale ISO 39001	2
Certificazione in materia di Responsabilità Sociale dell'Impresa SA8000	0,5
Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori ISO 45001	0,5
Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001	0,5
Gestione della Corruzione ISO 37001	0,5

### **Verifica delle offerte**

Al fine dell'attribuzione del punteggio dovranno essere presentate le certificazioni conformi all'originale.

Il punteggio sopra indicato sarà attribuito in caso il requisito sia posseduto dal singolo concorrente o, in caso di ATI, dal mandatario o da uno dei mandanti.

Nel caso in cui il singolo concorrente non abbia il requisito o, in caso di ATI nessuno dei componenti abbia il requisito il punteggio sarà pari a 0

### **SUB-CRITERIO B.1 Caratteristiche prodotti/tecniche impiegati MAX 20 PUNTI**

#### **Modalità di valutazione**

Saranno positivamente valutati quanti più prodotti / tecniche saranno oggetto di migliorie in termini strutturali, funzionali ed ambientali, precisando che l'ordine di importanza corrisponde a quello indicato. Non verranno prese in considerazione le migliorie che comportano o un aumento dei tempi di realizzazione o che siano non sufficientemente supportate da documentazione.

La sezione della relazione tecnica dedicata al presente criterio dovrà contenere la descrizione dei prodotti e delle tecniche che l'operatore economico impiegherà per i singoli componenti strutturali o funzionali o ambientali, a riguardo di:

1. Strato di usura in ambito extraurbano;
2. Strato di usura in ambito urbano;
3. Strato di binder;
4. Strato di base;
5. Strato di Fondazione;
6. Tecniche di consolidamento del sottofondo;
7. Tecniche di rinforzo della sovrastruttura stradale senza incremento degli spessori della stessa;
8. Materiali impiegati per la ricostruzione del corpo stradale;
9. Segnaletica orizzontale.

Allo scopo di esplicitare e rendere vincolante quanto offerto, potranno essere (ove necessario) allegati alla relazione:

*Documento firmato digitalmente*



- le schede tecniche dei materiali proposti;
- un elaborato descrittivo di sintesi delle migliorie previste dai prodotti / tecniche offerte.

Le migliorie proposte potranno riguardare incremento delle prestazioni sia meccaniche sia funzionali sia ambientali.

Per ciascuna miglioria proposta deve essere fornita una scheda riassuntiva, costituita da un'unica pagina in formato A4, che specifichi quale/i voce/i del prezzario a base di gara si intende sostituire. Non dovranno essere qui inseriti riferimenti al prezzo.

#### **Verifica delle offerte**

Si rimanda al punto 20.1.

Le migliorie proposte diventano contrattualmente impegnative e saranno in sostituzione delle tecniche o dei materiali impiegati nei progetti. Si specifica infatti che i progetti dei singoli contratti attuativi saranno redatti assumendo a riferimento il prezzo dei prodotti e tecniche tradizionali, a cui sarà applicato il ribasso offerto.

In fase di esecuzione lavori, il direttore dei lavori certificherà l'effettivo impiego dei materiali dichiarati. Materiali difformi da quanto dichiarato non saranno accettati dal direttore dei lavori e pertanto non potranno essere posati.

#### **SUB-CRITERIO B.2 Sistemi di controllo MAX 10 PUNTI**

##### **Modalità di valutazione**

Si intende premiare l'offerta che consente di migliorare il controllo sia in fase preventiva all'accettazione da parte della DL dei materiali da impiegare (rispetto ai requisiti minimi di legge, es marcatura CE) e verificare gli standard prestazionali richiesti in fase di esecuzione attraverso i sistemi di controllo diretti messi in atto dall'offerente per garantire la qualità dell'intervento realizzato.

L'offerta dovrà contenere proposte di sistemi tecnologicamente avanzati di controllo sui materiali utilizzati e le opere realizzate anche a supporto della DL, comunque conformi alle norme CNR UNI EN o ASTM.

La valutazione dei punteggi sarà attribuita nel modo seguente

Tabella

Studio del mix design per ciascun strato di conglomerato bituminoso e per ciascun impianto di produzione, nel contesto dell'esecuzione dei lavori	Nessuno	1 ogni 6 mesi	1 ogni 3 mesi
<b>Punteggio</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
Controlli su spessore e vuoti sui materiali stesi con	Nessuno	1 ogni 1000 mq	1 ogni 500 mq

*Documento firmato digitalmente*



prove distruttive			
<b>Punteggio</b>	<b>0</b>	<b>1,5</b>	<b>3</b>
Determinazione delle prestazioni meccaniche sul materiale introdotto in cantiere	Nessuno	1 ogni 1000 mq	1 ogni 500 mq
<b>Punteggio</b>	<b>0</b>	<b>1,5</b>	<b>3</b>

Il set di indagini offerto si intende per ogni singolo cantiere riconducibile al singolo contratto attuativo.

L'impresa dovrà compilare la tabella in **allegato C**, barrando con una "X" i campi richiesti.

#### **Verifica delle offerte**

Durante l'esecuzione dei lavori il DL verificherà l'effettiva esecuzione dei controlli e delle prove come offerto dall'impresa esecutrice.

Le migliorie proposte diventano contrattualmente impegnative.

### **23 COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

### **24 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

Le sedute saranno effettuate attraverso la piattaforma telematica di negoziazione SATER e ad esse potrà partecipare ogni operatore economico concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe>

La prima sessione virtuale avrà luogo presso la sede della Provincia di Ravenna il giorno **12/11/2025 alle ore 09:30**. La seduta avverrà esclusivamente in modalità telematica e gli operatori economici concorrenti potranno partecipare

*Documento firmato digitalmente*



collegandosi alla piattaforma SATER secondo le modalità predette. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi, attraverso convocazioni che sono rese note ai soggetti concorrenti esclusivamente mediante comunicazione sulla piattaforma SATER e mediante pubblicazione di avviso sul profilo del committente (sito internet) della Provincia di Ravenna all'indirizzo: <http://www.provincia.ra.it/Ufficio-relazioni-con-il-pubblico/Bandi-di-gara>.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

## 25 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Un Seggio di Gara costituito dal Dirigente del Settore Viabilità - Responsabile Unico di progetto o suo sostituto in caso di impedimento e da due dipendenti della Provincia di Ravenna di cui uno segretario verbalizzante, accede nella prima seduta, attraverso la piattaforma telematica SATER, alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta, tecnica ed economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

Ai fini dell'operatività del cd. "soccorso istruttorio", l'Amministrazione aggiudicatrice si attiene a quanto previsto in materia dall'art. 101 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

L'Amministrazione aggiudicatrice, al di fuori dei casi di cui sopra e nel rispetto del principio di *par condicio* tra tutti gli operatori economici concorrenti, può richiedere, anche entro un termine perentorio, chiarimenti in merito ai documenti ed alle dichiarazioni presentate in sede di offerta, compresi i provvedimenti di qualsiasi natura, nel loro testo integrale, riportati dai concorrenti o ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini di una

*Documento firmato digitalmente*



valutazione della sussistenza dei requisiti di partecipazione. In assenza di riscontro, l'Amministrazione si determinerà in base ai soli elementi in suo possesso.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## 26 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Le convocazioni della commissione giudicatrice predetta sono rese note ai soggetti concorrenti esclusivamente mediante comunicazione sulla piattaforma SATER e mediante pubblicazione di avviso sul profilo del committente (sito internet) della Provincia di Ravenna all'indirizzo: <http://www.provincia.ra.it/Ufficio-relazioni-con-il-pubblico/Bandi-di-gara> .

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto, alla verbalizzazione di quanto ivi contenuto e agli adempimenti e le determinazioni di competenza. La commissione giudicatrice procede poi, in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta sulla busta “**offerta tecnica**” ed ai sensi del metodo di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa “**Metodo aggregativo – compensatore**”, all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al punto 22:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

La Commissione giudicatrice provvede poi ad effettuare il calcolo del punteggio complessivo assegnato agli operatori economici concorrenti e ne redige, infine, la graduatoria

*Documento firmato digitalmente*



Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro cinque giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste al punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al punto 22 i ribassi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## **27 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Ai sensi dell'art. 110 comma 1 del Codice sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare.

Il calcolo di cui sopra è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiori a tre.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

*Documento firmato digitalmente*



A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, i documenti di giustificazione devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, rimettendo quindi, successivamente, gli atti ed i documenti alla Amministrazione aggiudicatrice per gli adempimenti e le determinazioni di competenza.

## **28 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Si procede all'aggiudicazione anche se, al termine della procedura di gara, vi sia in presenza di una sola offerta valida, purché congrua e conveniente.

**L'aggiudicatario sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica.**

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9 ;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

*Documento firmato digitalmente*



L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza di cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dell'operatore economico resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

La verifica dei requisiti autocertificati deve essere comunque conclusa entro 30 giorni.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice; in difetto, la Provincia di Ravenna dichiara la decadenza dalla aggiudicazione e provvede ad escutere la garanzia a corredo dell'offerta, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

E' fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi previsti ed alle condizioni stabilite dalle normative vigenti, ivi comprese quelle in materia antimafia. La Provincia di Ravenna può sia non effettuare o sospendere la gara, che annullarla dopo la sua effettuazione o non dar corso all'aggiudicazione o alla stipulazione del Contratto.

*Documento firmato digitalmente*



Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

## **29 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

*Documento firmato digitalmente*



Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

### **30 CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione Trasparente"

### **31 ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la piattaforma, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione.

La disponibilità dei documenti è garantita attraverso comunicazione agli interessati tramite la piattaforma.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante comunicazione agli interessati tramite la piattaforma.

La Stazione Appaltante, relativamente alla presente procedura di gara, consentirà l'accesso a tutta la documentazione prodotta dall'aggiudicatario e dai primi cinque operatori economici in graduatoria con le seguenti specifiche, relativamente ai dati delle persone fisiche, ovvero dati ultronei ed eccedenti rispetto alla finalità del trattamento:

- nella documentazione amministrativa verranno di default oscurati i dati personali relativi a residenza, CF, documenti di identità, firma olografa e dati sensibili anche di natura giudiziaria.

*Documento firmato digitalmente*



Ai sensi del comma 5-bis, art. 35, del Codice, come da ultimo modificato dal D.lgs 209/2024, in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante il consenso al trattamento dei dati tramite fascicolo virtuale di cui all'art. 24 del Codice, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'art. 99 del Codice, nonché per le altre finalità previste dal Codice medesimo.

Ritenuta non rilevante la preventiva identificazione del potenziale richiedente, con il presente atto si ritiene assolto l'obbligo di comunicazione per la richiesta di autorizzazione all'accesso di cui all'art. 3 DPR 184/2006 e pertanto, qualora l'opposizione non venga formulata in sede di gara, l'accesso si intenderà autorizzato senz'altro.

In base ai principi di leale collaborazione, massima fiducia e alla luce della necessità di minimizzare il trattamento dei dati sia in capo alla Stazione Appaltante ma anche in capo ai partecipanti stessi, si chiede di inserire nella Documentazione amministrativa, un file zippato contenente copia di tutta la documentazione già oscurata dei dati ultronei come sopra descritti.

Si precisa in ogni caso che la richiesta di cui sopra rimane una mera facoltà per il concorrente.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli art. 3 bis e 22 della legge 241/90.

L'accesso è consentito tramite l'apposita funzionalità della piattaforma SATER.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico del progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

## **32 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia - Romagna.

Il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (giorni) all'Amministrazione aggiudicatrice e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 giorni.

*Documento firmato digitalmente*



### 33 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016, si rinvia al seguente link per la presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali [www.provincia.ra.it/InformativaPrivacyGare](http://www.provincia.ra.it/InformativaPrivacyGare) .

### 34 ALTRE PRESCRIZIONI

- Si chiede agli operatori economici partecipanti di indicare, utilizzando l’apposita sezione del DGUE, se rientrano tra le micro, piccole e medie imprese (M.P.M.I.), così come definite dalla Raccomandazione Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003.
- Il pagamento del corrispettivo a fronte dei servizi regolarmente eseguiti e contabilizzati, sarà effettuato nelle modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.;
- L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva le facoltà di cui all’art. 124 del Codice.
- L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, con provvedimento motivato, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant’altro.
- Nei modelli allegati, ove vi sono delle scelte alternative, occorre barrare chiaramente la casella pertinente.
- Per tutto quanto non diversamente disciplinato, si applicano il Codice, la L. 241/1990, e le altre normative in materia di pubblici appalti.

### 35 ALLEGATI

- Documento di gara unico europeo (DGUE)
- **A1** Dichiarazione di partecipazione
- **A2** Dichiarazioni integrative del DGUE
- **A3** Dichiarazioni personali dei soggetti di cui all’art.94, comma 3 e comma 4 del Codice
- **A4** Dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione di associazione temporanea / consorzio / GEIE di riunione di imprese
- **A5** Attestazione di avvalimento

*Documento firmato digitalmente*



- **A6** Dichiarazioni per reti di imprese
- **A7** Dichiarazione quote RTI costituito
- **A9** Stato di famiglia per antimafia;
- Modello dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445
- Modello di attestazione di avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo
- Protocollo d'intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici
- Allegato A FAC\_SIMILE SUB CRITERIO A.1 - Capacità dell'impresa di eseguire più cantieri in contemporanea;
- Allegato B FAC\_SIMILE SUB CRITERIO A.2- Esperienza professionale;
- Allegato C FAC\_SIMILE SUB CRITERIO B.2- Sistemi di controllo;

Ravenna, / /2025

Il RUP - Dirigente del Settore Viabilità  
Dott. Ing. Paolo Nobile

*Documento firmato digitalmente*